

**Oggetto**

Da una parte, domanda di annullamento della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16), nei limiti in cui tali atti riguardano le ricorrenti e, dall'altra, domanda diretta a ottenere una dichiarazione di inapplicabilità alle ricorrenti dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificata dalla decisione 2012/635, nonché dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) *National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC), nonché Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) supporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*

(<sup>1</sup>) GU C 79 del 16.3.2013.

---

**Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Panasonic e MT Picture Display/Commissione**

(Causa T-82/13) (<sup>1</sup>)

**«Concorrenza — Intese — Mercato mondiale dei tubi catodici per televisori e schermi del computer — Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE — Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati, di capacità e di produzione — Diritti della difesa — Prova della partecipazione all'intesa — Infrazione unica e continuata — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Proporzionalità — Ammende — Competenza estesa al merito»**

(2015/C 346/19)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti: Panasonic Corp. (Kadoma, Giappone); e MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Giappone) (rappresentanti: R. Gerrits e A.-H. Bischke, avvocati, M. Hoskins, QC, e S. K. Abram, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, M. Kellerbauer e G. Koleva, agenti)

**Oggetto**

In via principale, la domanda di annullamento della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.437 — Tubi catodici per televisori e schermi del computer), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, o, in subordine, una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti.

**Dispositivo**

- 1) L'importo delle ammende inflitte dall'articolo 2, paragrafo 2, lettere f), h) e i), della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.437 — Tubi catodici per televisori e schermi del computer), è fissato a EUR 128 866 000, per quanto riguarda la Panasonic Corp., per la sua partecipazione diretta all'infrazione relativa al mercato dei tubi catodici a colori per televisori, a EUR 82 826 000, per quanto riguarda la Panasonic, la Toshiba Corp. e la MT Picture Display Co. Ltd, congiuntamente e solidalmente, e a EUR 7 530 000, per quanto riguarda la Panasonic e la MT Picture Display, congiuntamente e solidalmente.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 101 del 6.4.2013.

**Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Samsung SDI e a./Commissione**

(Causa T-84/13) <sup>(1)</sup>

*(«Concorrenza — Intese — Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer — Decisione che dichiara un'infrazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE — Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati, di capacità e di produzione — Infrazione unica e continua — Durata dell'infrazione — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Comunicazione del 2006 sulla cooperazione — Riduzione dell'importo dell'ammenda — Calcolo dell'importo dell'ammenda — Considerazione delle vendite delle imprese secondo il criterio del luogo della fornitura — Considerazione del valore medio delle vendite registrate durante la durata dell'infrazione»)*

(2015/C 346/20)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Samsung SDI Co. Ltd (Gyeonggi-do, Repubblica di Corea); Samsung SDI Germany GmbH (Berlino, Germania); e Samsung SDI (Malesia) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Malesia) (rappresentanti: inizialmente G. Berrisch, avocat, D. Hull, solicitor, e L.-A. Grelier, avocat, poi M. Hull e L.-A. Grelier, poi L.-A. Grelier, D. Geradin, J. Ysewyn, P. Camesasca, avocats, e J. Flynn, QC)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, G. Meessen e H. van Vliet, agenti)

**Oggetto**

Domanda di parziale annullamento della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.437 — Tubi catodici per schermi di televisori e computer), e domanda di riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti.